# Bonus digitalizzazione, tutte le regole per adv e tour operator

E' arrivato in Gazzetta ufficiale il decreto che introduce un nuovo credito d'imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator, il cosiddetto **bonus digitalizzazione**. A prevederlo è il D.L. 152/2021, nell'ambito delle misure urgenti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L'art.4 del D.L. 152/2021, prevede, in favore di agenzie di viaggi e ai tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12, un **credito d'imposta**, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata del decreto, 8 novembre, e fino al 31 dicembre 2024.
Sono agevolati gli **investimenti e le attivita' di sviluppo digitale**, con le seguenti limitazioni:

- Fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
- Nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.
  Il bonus è utilizzabile solo in compensazione in F24, senza limiti. Ovvero, anno per anno, può essere utilizzato anche oltre i paletti disposti in materia di **compensazioni** dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Così come previsto per altri crediti d'imposta istituti durante l'emergenza Covid-19, anche per il bonus digitalizzazione relativo ad agenzie di viaggio e tour operator è prevista la **cessione**. In tutto o in parte, con facolta' ad altri soggetti terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
  Per quanto riguarda le **spese agevolabili**, il decreto rimanda all'art.9 commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 83/2014. Nello specifico, sono agevolabili le spese relative a:

- impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

- spazi e pubblicita’ per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita’ per persone con disabilita’;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
  Con un decreto *ad hoc* del **ministero del Turismo** saranno definite le disposizioni attuative del bonus, che è riconosciuto nei limiti previste in ambito UE.